

Comune di Succivo

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente	4
Articolo 9 – Entrata in vigore	5
PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	6
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	6
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	6
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda	6
Articolo 4 – Importi dovuti	7
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	8
Articolo 6 – Diniego della definizione	8
Articolo 7 – Sospensione del processo	9
Articolo 8 – Entrata in vigore	9
PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI	10
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	10
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	10
Articolo 3 – Conciliazione agevolata.....	10
Articolo 4 – Entrata in vigore	11
PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI	12
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	12
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	12
Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione	12
Articolo 4 – Entrata in vigore	13
PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI	14
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	14
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	14
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	14
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	15
Articolo 5 – Entrata in vigore	15

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti¹.

6. Il Comune o l'affidatario/concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il 31/05/2026 comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, o l'affidatario/concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni

¹ Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 246, legge n. 197/2022.

successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro il 31/07/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/08/2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima con scadenza al 31/08/2026 e le restanti rate con scadenza al giorno 30 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026;

c) è attuabile la compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del **2 per cento annuo**.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite,

l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo², allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione³.

² È possibile depositare un atto di rinuncia a firma congiunta, ovvero un atto di rinuncia con in allegato un atto di accettazione alla rinuncia firmata dall'altra parte.

³ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026⁴.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore⁵ entro la data del 1° gennaio 2026. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Succivo, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI, TASI e altre entrate patrimoniali.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria⁶ in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti⁷.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31/05/2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

⁴ Ivi inclusi, quindi, i ricorsi notificati il 1° gennaio 2026. Ovviamente l'ente potrà individuare una diversa data, antecedente alla data di approvazione del regolamento sulla definizione delle liti pendenti.

⁵ Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Al riguardo si rammenta che l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che *“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”*. **Pertanto, il Comune può risultare “parte” anche in un processo relativo all’impugnazione di un atto di Ader.** Anche in tale ipotesi la controversia può essere definita, ma al suo perfezionamento deve conseguire uno sgravio del carico affidato ad Ader, relativamente al minor importo dovuto per effetto della definizione.

⁶ Risultano definibili anche le controversie relative al CUP pendenti innanzi al giudice tributario. Sul punto si rammenta che diverse Corti di giustizia tributaria si ritengono competenti a decidere le controversie CUP per la componente relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari. Peraltro, la questione circa la giurisdizione competente è stata oggetto di rinvio pregiudiziale innanzi la Corte di Cassazione e la questione è stata attribuita alla Sezioni Unite, competenti per risolvere il conflitto sulla giurisdizione, che dovrà quindi pronunciarsi.

⁷ In quanto non vi sono importi da versare da parte del contribuente. Del pari, debbono ritenersi escluse dalla definizione agevolata le controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateizzazione (Cass. ss.uu. n. 15647/2010), in quanto l'importo oggetto di rateizzazione è cristallizzato in un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate⁸ entro la data del 1° gennaio 2026. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito⁹ delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato alla data di cui all'articolo 3, comma 1¹⁰.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione¹¹.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2026;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi¹²;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

⁸ L'art. 1, comma 188, legge 197/2022, ai fini della quantificazione degli importi dovuti con la definizione agevolata, fa espressamente riferimento alle pronunce, non cautelari, "**depositate**" alla data del 1° gennaio 2023, sicché risulta del tutto irrilevante la data di emissione della pronuncia.

⁹ Quindi, indipendentemente che l'ente sia risultato soccombente o parzialmente soccombente, in quanto l'art. 1, comma 102, legge n. 199 del 2025 esclude la possibilità di ridurre il tributo.

¹⁰ Pertanto, nel caso di pendenza del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, risulta sempre dovuto il solo tributo.

¹¹ Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 191, legge n. 197/2022.

¹² Quindi, nei casi in cui al 1° gennaio 2026:

- l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente;
- il ricorso non sia stato ancora posto in discussione;
- penda giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 31/07/2026.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, aventi scadenza il 30 di ogni mese. La prima rata deve essere versata entro il 31/07/2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 31/07/2026. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto¹³.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 3, comma 1. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione¹⁴.

¹³ Similmente a quanto previsto dall'art. 1, comma 800, legge n. 160/2019 ed art. 1, comma 95, legge n. 199/2025.

¹⁴ Il diniego alla definizione agevolata è espressamente contemplato tra gli atti autonomamente impugnabili dall'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992. Diversamente dalla definizione della lite disciplinata dalla legge n. 197/2022, che prevedeva l'impugnazione dinanzi l'organo giurisdizionale presso il quale era pendente la

Articolo 7 – Sospensione del processo¹⁵

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 5. Successivamente, su istanza di una delle parti¹⁶, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione¹⁷.

controversia, in questo caso l'impugnazione può essere proposta solo davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, chiedendo eventualmente la riunione con la causa principale.

¹⁵ Sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 13, comma 2, legge n. 289/2002.

Come evidenziato nella nota di lettura IFEL che accompagna questo schema di regolamento, la normativa non prevede, a differenza della definizione delle liti pendenti disciplinata dalla legge n. 197/2022, la sospensione dei termini per la costituzione in giudizio o per proporre appello. Pertanto, non possono essere oggetto di definizione le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione, come precisato nell'articolo 5, comma 6. In sostanza: a) il processo si sospende con la sola presentazione della domanda, ma questo non comporta una sospensione dei termini per appellare; b) poiché l'estinzione del giudizio si verifica solo con il pagamento della prima rata, fino a tale pagamento, si potrebbe verificare il passaggio in giudicato della sentenza e questo diventa ostativo alla definizione agevolata.

¹⁶ Previsione che consente al Comune, una volta verificato il perfezionamento della definizione, di presentare l'istanza di estinzione del giudizio, se non vi provvede il contribuente.

¹⁷ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.

PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2026 attraverso l'istituto della conciliazione agevolata¹⁸.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore¹⁹ entro la data del 1° gennaio 2026.

Articolo 3 – Conciliazione agevolata

1. Le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2026 aventi ad oggetto atti impositivi²⁰, in cui è parte il Comune impositore²¹, possono essere definite, entro il 31/05/2026, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546²².

¹⁸ La presente parte disciplina una definizione agevolata delle controversie che comporta la sola riduzione delle sanzioni, sulla falsa riga dell'analoga previsione contenuta nella legge n. 197/2022, che faceva riferimento tanto alla conciliazione agevolata tanto alla definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione. A seguito della possibilità di conciliare anche le controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione alla data del 4 gennaio 2024, prevista dall'art. 4, comma 2-bis, del d.lgs. n. 220/2023, è venuta meno la distinzione tra conciliazione ed accordo transattivo.

¹⁹ Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Al riguardo si rammenta che l'art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che *“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”*. Pertanto, il Comune può risultare “parte” anche in un processo relativo all'impugnazione di un atto di Ader. Anche in tale ipotesi la controversia può essere definita, ma al suo perfezionamento deve conseguire uno sgravio del carico affidato ad Ader, relativamente al minor importo dovuto per effetto della definizione.

²⁰ Questa parte del regolamento, a differenza della definizione delle liti pendenti, ove si fa riferimento a tutte le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, contempla solo gli atti impositivi, escludendo quindi le controversie relative alle cartelle di pagamento o alle ingiunzioni di pagamento, le quali avendo come presupposto un atto di accertamento definitivo, difficilmente possono essere oggetto di accordo conciliativo, che presuppone pur sempre della materia concordabile, oltre alla considerazione che tali atti non sono soggetti ad ulteriori sanzioni, salvo l'ipotesi di applicazione della sanzione di cui all'art. 15-ter, d.P.R. 602/1973.

²¹ O il suo concessionario o società in house.

²² Il riferimento alla conciliazione fuori udienza ordinariamente disciplinata dall'art. 48, d.lgs. 546/1992, permette anche una conciliazione giudiziale parziale della controversia. In tale senso, si veda anche Agenzia delle entrate, circolare n. 2/2023.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2027 il riferimento all'art. 48, d.lgs. n. 546/1992 va sostituito con l'art. 99, d.lgs. n. 175/2024.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori²³.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione²⁴.

²³ Sulla falsa riga di quanto previsto dall'art. 1, comma 207, legge 197/2022. Si ricorda che l'art. 48-ter, d.lgs. 546/1992 prevede che le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

Ovviamente, il Comune può prevedere liberamente un diverso ammontare di riduzione delle sanzioni. In alternativa è possibile anche graduare la riduzione delle sanzioni a seconda del grado di giudizio in cui si trova la controversia. Ad esempio, sarebbe possibile prevedere che la sanzione prevista dall'art. 48-ter, d.lgs. n. 546/1992 è ulteriormente ridotta ad un ottavo di quella ivi prevista per i vari gradi di giudizio.

²⁴ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.

PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali e alle entrate patrimoniali, sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo²⁵;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, la cartella di pagamento/ingiunzione ovvero l'atto di intimazione²⁶.

Articolo 3 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 2 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31/07/2026, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata il 31/07/2026. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 di ogni mese sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata²⁷. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602²⁸.

²⁵ Di cui all'art. 1, comma 792, legge 160/2019.

²⁶ Nell'ipotesi degli accertamenti esecutivi.

²⁷ Come per le altre forme di definizione agevolata il Comune può prevedere autonomamente il piano di rateizzazione come pure il tasso di interesse, che comunque non può superare il 2% del tasso di interesse legale.

²⁸ Il che costituisce un ulteriore beneficio della definizione agevolata.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-*ter*²⁹, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.³⁰

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione³¹.

²⁹ Si ricorda che in caso di rateazione degli importi dovuti sulla base di un accertamento con adesione, accordo di mediazione o conciliazione giudiziale trova applicazione l'art. 15-ter, d.P.R. n. 602/1973, il quale prevede che "il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta".

³⁰ E quindi il *dies a quo* coincide con il termine di pagamento della rata non pagata, conformemente a quanto statuito anche dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Cass. n. 37389/2022).

³¹ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.

PARTE V- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi alla Tari di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento alla data del 1° gennaio 2026 relativi a tributi e entrate patrimoniali

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:

- l'omesso o carente versamento del tributo dovuto per le annualità dal 2021 al 2024;
- l'omessa o infedele dichiarazione per gli anni dal 2000 al 2024

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo notificato entro la data del 1° gennaio 2026, anche se non definitivo.

3. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi³² nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, o l'affidatario/concessionario, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30 giorni successivi alla notifica delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune entro il 31/07/2026 notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

³² È possibile prevedere anche il solo pagamento degli interessi legali, come è pure possibile prevedere l'applicazione di sanzioni minime, sempre considerando che la definizione deve essere più "conveniente" per il debitore rispetto a quanto dovuto con il ravvedimento operoso.

a) versamento unico: entro il 31/08/2026;

b) ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate, la prima con scadenza al 31/08/2026 e le restanti rate con scadenza al giorno 30 di ciascun mese solare a decorrere dal 2026;

c) è attuabile la compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e l'ente procede alla notifica degli atti di accertamento nel rispetto dei termini decadenziali, di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, e di quelli prescrizionali³³.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione³⁴.

³⁴ A condizione che alla delibera consiliare si attribuisca l'immediata esecutività.